


Verbale di Accordo

Il giorno 1 giugno 2012 tra ATAC S.p.A. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI

Premesso che

1. Al fine di dare concreta attuazione all'art. 125, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'allegato I alla Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni rep. Atti n.99/CU del 30 ottobre 2007 (di seguito Allegato) individua le mansioni a rischio per la salute, l'incolumità e la sicurezza di terzi per le quali vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare accertamenti di sorveglianza sanitaria volti alla verifica del non utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
2. Tra tali mansioni, vengono specificamente elencate al punto 2) lett. a), e), f) e m) del suddetto Allegato quelle proprie di alcuni profili professionali presenti in Atac S.p.A.. In particolare, vengono ricompresi in tali mansioni quelle:
 - per il personale di movimento: operatori di esercizio, macchinisti, coordinatore, assistente coordinatore, coordinatore ferroviario, capo treno, capo stazione, operatore di gestione, operatore di movimento e gestione, operatore di stazione, addetti ai pannelli di controllo del movimento, operatori scambi cabina;
 - e tutti quei profili professionali presenti in Azienda che svolgono in concreto mansioni e attività comunque riconducibili e/o connesse a quelle soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria oggetto della presente trattazione.
3. Successivamente, in data 18 settembre 2008, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della suddetta Intesa, è stato siglato l'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n.178, recante "*procedure per gli accertamenti sanitari di tossicodipendenze o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi*", di cui all'Allegato.
4. In data 8 maggio 2009, la Regione Lazio recepisce l'Intesa n.99/CU del 30 settembre 2007 sancita in Conferenza Unificata e dell'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n.178 del 18 settembre 2008 ed approva le procedure adottate dalla stessa Regione per gli "Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".
5. Per quanto sopra, trattandosi di una forma speciale di non idoneità alle mansioni a rischio ai sensi della presente legge, il lavoratore, sollevato dallo svolgimento della relativa mansione, non potrà godere della disciplina in materia di inidoneità temporanea contenuta, in particolare, nel punto 6 del verbale di accordo dell'8



settembre 2011 e nell'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 19 settembre 2005. Quest'ultima disciplina ha infatti finalità diverse in quanto è strettamente collegata al mancato possesso di specifici requisiti psicofisici attitudinali richiesti per l'ammissione in servizio ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, art. 9, commi 3 e 4 in materia di polizia, sicurezza e regolarità delle ferrovie e di altri servizi di trasporto nonché di apposite norme regolamentari adottate con D.M. 23 febbraio 1999 n. 88 in materia di accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto.

Considerato che

Tra gli obiettivi sottesi a tali provvedimenti vi sono quelli:


- di prevenire il verificarsi di infortuni e di incidenti collegati allo svolgimento delle suddette mansioni, procedendo in via cautelativa alla immediata sospensione del lavoratore risultato positivo agli accertamenti sanitari;
- di favorire il recupero della tossicodipendenza attraverso l'avvio di un programma di riabilitazione per gli aventi diritto al termine del quale sarà possibile valutare la riammissione in servizio;
- di scongiurare il passaggio da un uso saltuario di droghe ad uno stato di tossicodipendenza, prevedendo controlli specifici e periodici da parte del medico competente, in collaborazione con le strutture sanitarie deputate a tale scopo.

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti come sopra rappresentate, dopo ampia discussione sulle questioni sottese al tema della tossicodipendenza del personale interessato, intendono con il presente accordo uniformare la disciplina relativa agli accertamenti sanitari sulla tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'allegato I alla Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni rep. Atti n.99/CU del 30 ottobre 2007, procedendo ad una armonizzazione e/o omogeneizzazione dei precedenti e differenti comportamenti assunti dalle due ex società, Trambus s.p.a. e Met.ro s.p.a., poi fuse per incorporazione a far data dal 1° gennaio 2010 in Atac s.p.a., secondo le modalità che seguono.

Art. 1

Il test di primo livello verrà effettuato presso le apposite strutture/siti aziendali più vicine al luogo di lavoro, le stazioni e le sedi ferroviarie, anche con l'ausilio di apposite strutture mobili, prima, durante o dopo il turno di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio a seconda delle diverse esigenze organizzative e produttive connesse al tipo di mansione esposta al rischio, comunque nel



necessario rispetto della riservatezza, oppure presso gli organismi del servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti autorizzati.

L'Azienda organizzerà le attività per concludere gli esami, salvo il caso di fatti imputabili al lavoratore, entro un'ora dalla presentazione presso la struttura sanitaria a tal fine sarà registrato l'orario di presentazione del lavoratore interessato.

La convocazione, nelle modalità previste da legge, dovrà avvenire un'ora prima dell'inizio del turno di servizio e/o anche nell'immediatezza della fine dello stesso.

Al personale interessato sarà comunque corrisposto un compenso di straordinario forfettizzato pari a un'ora che andrà ad aggiungersi alla normale retribuzione giornaliera.

Al fine di garantire la maggiore rapidità e riservatezza per il personale, l'Azienda attiverà gli accertamenti sanitari previsti dal presente accordo presso altri presidi rispetto a quelli sopra indicati, a valle di un'analisi congiunta delle effettive esigenze, e comunque a partire dal mese di luglio 2012.

Art. 2

a) In caso di negatività agli accertamenti, il medico competente emetterà un giudizio di idoneità alla mansione.


b) In caso di esito positivo al primo accertamento il lavoratore verrà "distolto dal servizio" dal medico competente e posto in "ferie di ufficio" dalla competente Struttura della Direzione Centrale Risorse Umane e Relazioni Industriali, in attesa che venga effettuato il successivo test di conferma.

c) Effettuato il test di conferma, in caso di positività, il medico competente emetterà, nell'ambito di quanto descritto al punto 4 delle premesse, un giudizio di "non idoneità temporanea alla mansione" ed invierà il lavoratore presso la competente struttura sanitaria (SER.T.) per gli opportuni accertamenti di II livello.

d) A conclusione degli accertamenti di II livello da parte del Ser.T., il medico competente emetterà un giudizio:

1) di "idoneità con controllo", se gli accertamenti di II livello certifichino l'assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope; il lavoratore sarà riammesso alla mansione di appartenenza e sottoposto dal medico competente a monitoraggio cautelativo.

2) di "non idoneità temporanea" alle mansioni di appartenenza per almeno 6 mesi, se gli accertamenti di II livello dimostrino l'assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope "con riscontrato uso di (...)"; il dipendente sarà sottoposto, almeno con cadenza mensile per un periodo minimo di 6 mesi, a test tossicologici; se al termine del periodo tutti i test effettuati risultassero negativi, il



dipendente verrà sottoposto ad un test di rientro con conseguente emissione di un certificato di idoneità al lavoro specifico; al contrario, qualora durante il monitoraggio risulti la positività ad un test di I° livello e questa sia ribadita anche dal test di conferma, il lavoratore sarà sottoposto ad un ulteriore periodo di monitoraggio di 6 mesi, alle medesime condizioni. Se al termine dell'ulteriore periodo tutti i test effettuati risultassero negativi, il dipendente verrà sottoposto ad un test di rientro con conseguente emissione di un certificato di idoneità al lavoro specifico; al contrario, qualora durante il secondo monitoraggio risulti la positività ad un test di I° livello e questa sia ribadita anche dal test di conferma saranno applicate al dipendente le previsioni normative previste dall'art.27 lett. D) All. A) R.D. 148/31.


3) di "non idoneità definitiva", se gli accertamenti di II° livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope; il dipendente verrà sottoposto ad un programma terapeutico e/o riabilitativo per il quale potrà richiedere l'applicazione dei benefici di legge relativi all'attuazione dell'istituto dell'aspettativa senza paga. Al termine del periodo di recupero, seguirà un incontro con il medico competente, il quale, prima di riammettere in servizio l'interessato, lo sottoporrà ad un monitoraggio cautelativo per un periodo di almeno 6 mesi. I test dovranno riportare risultati sempre negativi in quanto l'eventuale positività riscontrata in almeno un test comporterà l'applicazione al dipendente delle previsioni normative previste dall'art.27 lett. D) All. A) R.D. 148/31. Le stesse previsioni si applicheranno nel caso in cui il dipendente tossicodipendente si rifiuti di sottoporsi a programmi riabilitativi ovvero non attesti la effettiva partecipazione agli stessi.

e) Durante i periodi descritti dalle lettere c) e d) che precedono in caso di giudizio di "non idoneità"- il lavoratore sarà sospeso dal servizio e dalla retribuzione, non potendo esercitare la professione assegnata. Qualora, successivamente al test di conferma del primo esito positivo dovesse accertarsi l'effettiva negatività del test, i giorni di ferie di ufficio di cui alla lettera b) saranno commutati in congedo straordinario con paga. In via sperimentale per l'anno 2012, durante i periodi di cui alle lettere c) e d) limitatamente al primo periodo di monitoraggio di sei mesi, sarà riconosciuto il trattamento di cui all'art 24 All.A) R.D. 148/31.

Art. 3

Tale regolamentazione ha natura sperimentale e durerà un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo con una prima analisi delle eventuali criticità il giorno 1° ottobre 2012 con particolare riferimento alla durata ed alle modalità dell'accertamento per l'individuazione degli eventuali correttivi e per individuare eventuali proroghe del periodo sperimentale di cui all'Art.2 ,lettera e).

Quanto previsto dal presente accordo non si applica nel caso in cui l'accertamento sanitario in parola sia effettuato in costanza di incidente con colpa nel qual caso troveranno applicazione le normative legislative e regolamentari vigenti.




Il presente accordo si applica dalla data di sottoscrizione, anche retroattivamente, a tutto il personale in forza in azienda, con eccezione dell'applicazione sperimentale del trattamento ex art 24 All.A R.D. 148/31 che troverà applicazione solo dalla data di sottoscrizione.


Il Presente accordo viene esteso ad OGR S.r.l..

LCS

Per ATAC S.p.A.



per FILT CGIL



FILT CISL

UGL TRASPORTI

